

Pubblicato il 25/06/2019

N.04282\_2019 REG.PROV.CAU.  
N. 05355/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5355 del 2019, proposto da Antonio D'Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Antonino Gentile, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

a - della delibera n. 243/2019/IV, pubblicata il 21.2.2019, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 19.2.2019 ha approvato - in rettifica alla precedente delibera n. 1049 del 22.5.2018 – la graduatoria generale di

merito del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario (come elevati dai n. 202 originari giusta delibera n. 1196 del 26.6.2018), nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 29,00, collocandolo al 369° posto degli idonei;

b - della graduatoria generale di merito (Elenco A) , allegata alla delibera sub a), pubblicata il 21.2.2019, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 29,00 collocandolo al 369° posto degli idonei;

c - dei verbali, mai conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice all'esito della valutazione della domanda di partecipazione ha redatto la graduatoria sub b), nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 29,00;

d - dei verbali, mai conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto all'esame della domanda di partecipazione ed alla relativa valutazione dei titoli, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente punti 0,50 per l'attività di docente di ruolo (Colonna C) prestata, dall'1.9.1992 al 30.10.2016, in luogo di punti 6,00;

e - del provvedimento di estremi sconosciuti, con cui l'intimata Amministrazione ha approvato la tabella di valutazione delle attività sovrapposte, nella parte in cui alla riga F colonna C4 si è stabilito che, laddove vi sia contemporaneità tra l'attività di docente di ruolo ed attività comprese nella categoria F, va attribuito punteggio per la sola attività ricadente nella categoria F;

f - della tabella di valutazione delle attività sovrapposte, nella parte in cui alla riga F colonna C4 si è stabilito che, laddove vi sia contemporaneità tra l'attività di docente di ruolo ed attività comprese nella categoria F, va attribuito punteggio per la sola attività di ricadente nella categoria F;

g - di tutti gli atti e verbali presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

#### NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria impugnata, collocando lo stesso al 171°, al

172°, al 173°, al 174°, al 175°, al 176°, al 177°, al 178° ovvero al 179° posto di essa o, in via del tutto gradata, al posto che dovesse risultare competergli a seguito della corretta (ri)valutazione dei titoli posseduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto l'art.49 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio, volto a contestare la attribuita al ricorrente nella nuova graduatoria approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in relazione alla procedura in epigrafe indicata, risulta essere stato notificato, oltre che alle amministrazioni resistenti, solo ad un controinteressato;

Considerato che la notifica ad un solo controinteressato rende il ricorso ammissibile, ma che, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella nuova graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, detto ricorso, ai fini della sua procedibilità, debba essere notificato anche a tali soggetti;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti;

Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe

particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere ‘sommamente difficile’ (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Ritenuto, infatti, che, secondo l’art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile” e che, a norma dell’art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l’art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l’evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall’art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può

ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici – che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella nuova graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle

forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente- il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che

saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di fissare per la definizione della controversia l'udienza pubblica del 29 ottobre 2019, ore di rito.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il seguito della trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 29 ottobre 2019.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Silvio Lomazzi**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**

Io sottoscritto Avv. Andrea DI NUNNO attesto, ai sensi della vigente normativa, che la copia informatica della suesesa ordinanza n. 4282/2019 resa dalla Sezione Seconda Bis del T.A.R. Lazio, Roma il 29.5.2019, pubblicata il 25.6.2019, è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta la stessa, presente nel fascicolo informatico recante R.G. n. 5355/2019 del T.A.R. Lazio, Roma. Cava de' Tirreni, 13 luglio 2019  
Avv. Andrea DI NUNNO